



COMUNE DI VALLEDOLMO

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

\*\*\*\*\*

N. 6

Del 17 Febbraio 2020

## DETERMINAZIONE SINDACALE

**OGGETTO: NOMINA ESPERTO DEL SINDACO – ART 14 L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii**

### *IL SINDACO*

**PREMESSO** che le scelte programmatiche di questa Amministrazione comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art 14 della L.R. n. 7/92 (modificato dall'art 41, comma 3, della l.r. 26/93, dall'art 4 della l.r. 38/94, integrato dall'art 6, comma 1, della l.r. 41/96 e modificato dall'art 48, comma 1, della l.r. 6/97), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione;

**CHE** ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

**CHE** detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

**RICHIAMATO** l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Sicilia, n. 334/2008 in cui si afferma:

- è ribadito che, ai sensi dell'art 15, lettera "O" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di *"regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative"*;
- il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita

struttura amministrativo burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

- vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art 51, comma 7, della legge n. 142/90 (art 110, comma 6, del D.Lgs 267/2000) recepito dalla l.r. n. 48/91, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della l.r. n. 7/92;
- la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il Capo dell'Amministrazione comunale, di verificare preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere i compiti oggetto dell'incarico esterno;

**RICHIAMATA**, altresì, la delibera della Corte dei Conti n. 33/2014, con la quale i Giudici contabili confermano l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite nella delibera n. 13/2013, ovvero che gli incarichi conferiti agli esperti, non costituiscono rapporto di pubblico impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze e che i compensi degli interessati devono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art 6 comma 7 del d. l. 78/2010;

**CONSIDERATO** che si intende conferire incarico ad un esperto per l'espletamento di attività connesse alle materie inerenti il "Settore Tecnico";

**RILEVATO** che l'incarico medesimo, pur assimilabile a quello della consulenza, secondo la richiamata delibera della Corte dei Conti n. 13/2014, non comporta spesa perché verrà attribuito a titolo gratuito;

**CHE** l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

**CHE** la scelta, comunque, deve ricadere su soggetti che siano in grado, per competenza ed esperienza, ad assumere un ruolo d'impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto dell'incarico;

**CHE** già nel corso del 2019 è stato conferito l'incarico di esperto del Sindaco all'ing. Gioacchino Muscato, nato a Valledolmo il 9.5.1952 ed ivi residente in C/da Crete snc - già dipendente di questo Ente e collocato in quiescenza a decorrere dal 1.1.2019, in possesso di professionalità ed esperienza in materia - e che lo stesso ha collaborato con l'Ente nella soluzione di alcune tematiche di particolare interesse per la comunità;

**CHE** si rende utile proseguire l'incarico di che trattasi con l'ing. Gioacchino Muscato per la prosecuzione e il completamento di alcuni lavori iniziati;

**CHE** l'interessato ha manifestato l'assenso a svolgere l'incarico a titolo gratuito;

**CHE** l'incarico da espletare da parte dell'esperto non attiene a compiti gestionali essendo unicamente mirato a supportare l'organo politico nell'attività di competenza;

**RICHIAMATI:**

- l'art 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012 e, successivamente, dall'art 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 che testualmente recita: *È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (118), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della*

*pubblica amministrazione.....di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi..... Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.*

- la circolare n. 6/2014 del Dipartimento per la Funzione Pubblica – Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e la successiva circolare n. 4/2015 del 10/11/2015 del medesimo dicastero che integra la circolare n. 6 del 2014 e dispone espressamente che *“gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico”*;

**CHE** l’attribuzione dell’incarico a titolo gratuito a un ex dipendente è strettamente funzionale all’interesse dell’amministrazione piuttosto che del soggetto in quiescenza, come rilevato nella sopracitata circolare n. 6/2014 e l’Ente provvede di propria iniziativa, verificata la disponibilità dell’interessato;

**RICHIAMATA** la delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – n. 66/2018/SRCPIE/PAR nella quale si evidenzia che ai sensi del comma 9, dell’art. 5 del D.L. 6-7-2012 n. 95 sebbene i soggetti *“già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” non possono svolgere “incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche in organi di governo delle amministrazioni o degli enti e società controllati”*, da una parte il divieto non è assoluto in quanto la norma ne consente l’attribuzione a titolo gratuito e dall’altra introduce comunque il limite di durata di un anno *“per i soli incarichi dirigenziali e direttivi”*, vietandone sia la proroga che il rinnovo.

**CONSIDERATO** che il divieto di cui al comma 9, dell’art. 5 del D.L. 6-7-2012 n. 95 non opera nel caso in specie, trattandosi di incarico gratuito non dirigenziale e non direttivo;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

**VISTO** l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;


## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di conferire all’ing. Gioacchino Muscato, nato a Valledolmo il 9.5.1952 ed ivi residente in C/da Crete snc, l’incarico di esperto del Sindaco;
2. che tale incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego ed è finalizzato all’espletamento delle attività connesse alle materie inerenti il Settore Tecnico;
3. l’incarico decorre dalla sottoscrizione del relativo disciplinare e ha durata fino alla scadenza del mandato del sindaco in carica, salvo revoca o rinuncia;
4. l’incaricato dovrà relazionare al termine dell’anno sull’attività svolta per le finalità di cui all’art 14 co 4 della l.r. 7/92;
5. l’incarico si intende conferito a titolo gratuito, riconoscendo allo stesso il rimborso spese da documentare per i costi materiali sostenuti per l’espletamento dell’incarico ricevuto, come per legge;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato;

7. di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
8. di stabilire che l'ing. Gioacchino Muscato, per lo svolgimento dei compiti inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia degli atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche d'ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali ed i responsabili di procedimento, per l'esame di problematiche connesse alle materie dell'incarico;
9. di approvare l'allegato disciplinare, nel quale sono contenute le norme cui deve seguire l'incarico;

La presente Determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss. mm.ii.



*Il Sindaco*  
*Dr. Angelo Conti*

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000 N.30  
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità  
Tecnica:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Geom. Orazio Pizzolanti

---

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si  
esprime parere favorevole sulla Regolarità Contabile

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
Rag. Di Baudo

---

**Allegato alla determina Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**DISCIPLINARE PER L'INCARICO DI ESPERTO.**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Valledolmo,

**T R A**

Il Dott. Angelo Conti nato a Valledolmo il 29.5.1967, in qualità di Sindaco del Comune di Valledolmo, ivi domiciliato presso il Palazzo Municipale, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune

**E**

Il Ing. Muscato Gioacchino, nato/a a Valledolmo, il 9.5.1952, iv residente in C7da Crete snc, C.F. MSCGCH52E09L603H,

**Tra le parti, come sopra costituite**

Premesso che con determina sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato affidato all'Ing. Muscato Gioacchino l'incarico di esperto ai sensi dell'art 14 della l.r. 7/92 e ss.mm.ii, a titolo gratuito, per le materie meglio specificate nella determina medesima e nel presente disciplinare

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:**

**ART 1**

**Affidamento ed oggetto dell'incarico**

Il Comune di Valledolmo, rappresentato come sopra, affida all'Ing. Muscato Gioacchino, sopra meglio generalizzato e che nel proseguo sarà indicato solamente "l'esperto", che accetta, l'incarico di esperto a titolo gratuito nelle materie inerenti l'area tecnica;

**ART 2**

**Durata dell'incarico – Modifiche alla convenzione – Recesso**

La validità e l'efficacia del presente disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e prosegue per un periodo di un anno.

Il Comune di Valledolmo (PA) si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso, comunicando però all'interessato, per iscritto, la relativa motivazione.

Nel caso in cui l'Esperto intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente disciplinare dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

**Art. 3**

**Modalità di espletamento dell'incarico. Obblighi delle parti**

L'Esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché a produrre relazione annuale sull'attività svolta.

Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione. Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di pubblico impiego.

L'Esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c). E' altresì tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico. Per lo svolgimento dei compiti assegnati e contrattualmente convenuti con il presente atto, e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, al professionista saranno assegnati dal Comune gli strumenti, i mezzi e gli ausili di lavoro necessari per il corretto espletamento della sua attività. Egli potrà accedere presso tutti gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche d'ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari e con i responsabili del procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 4**  
**Responsabilità**

L'Esperto solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'incarico affidato.

Eventuali sinistri che l'esperto dovesse subire nei locali comunali per l'esercizio della sua attività rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 5**  
**Compensi**

Resta espressamente inteso e convenuto che tutte le attività e le funzioni che il professionista andrà a prestare in forza del presente incarico sono rese a titolo gratuito.

**Art. 6**  
**Cause di risoluzione anticipata**

Causano la risoluzione anticipata del rapporto accertate gravi inadempienze debitamente contestate dall'Amministrazione con espressa diffida ad adempiere con assegnazione di termine.

Qualora il professionista, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo a parte dell'incarico medesimo e rimane libera da ogni Impegno qui assunto.

**Art. 7**  
**Registrazione**

Il presente disciplinare sarà sottoposto alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 8**  
**Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello di Termini Imerese.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso. Fatto in quattro esemplari ciascuno scritto su due pagine.

L'ESPERTO

IL SINDACO

---

---

